



FOGLIO CONDIZIONI

CO-PROGETTAZIONE E GESTIONE IN PARTNERSHIP DELL'INIZIATIVA HCP FINANZIATA DA INPS, NEI COMUNI FACENTI PARTE DELLE ZONE SOCIALI N. 9 E 6 DELLA REGIONE UMBRIA

Art. 1 – OGGETTO

1. Gestione del servizio di HOME CARE PREMIUM nei comuni facenti parte delle Zone sociali n. 9 e 6.
2. Il dettaglio delle prestazioni sarà riportato nel contratto che si andrà a stipulare con il co-progettista, in esito alla fase di co-progettazione.
3. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a svolgere il servizio nelle modalità indicate nel progetto definitivo.
4. Il Comune di Spoleto ha sottoscritto con la Prefettura di Perugia in data 15/07/2016 il Protocollo per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale (allegato al presente contratto).

Art. 2 - DURATA E CONDIZIONI

1. Le attività di Home Care Premium dovranno essere svolte dalla data di stipula del contratto, o dalla data di comunicazione di avvio del servizio in pendenza della stipula del contratto a seguito dell'intervenuta aggiudicazione (che si presume nel mese di luglio 2018), al 30 giugno 2021 (detta scadenza è subordinata a quanto di seguito specificato).

2. Si evidenzia che l'accordo di programma che impegna il Comune di Spoleto con l'INPS per la realizzazione di Home Care Premium 2017, prevede una scadenza fissata al 31.12.2018 per l'erogazione delle prestazioni con la necessità di garantire le attività di rendicontazione almeno al mese di febbraio 2019.

Tenuto comunque conto, d'altra parte, che, fin dal 2010, INPS ha sempre provveduto a dare continuità al progetto stesso, seppure apportando modifiche gestionali e organizzative, attraverso la proroga dei termini del bando in corso oppure con l'emanazione di nuovi bandi, si ipotizza la continuità del progetto anche oltre l'attuale scadenza prevista per dicembre 2018.

Poichè la continuità del servizio non dipende direttamente ed unicamente dal Comune di Spoleto e considerata la mera presunzione che l'INPS dia seguito alla stessa, qualora l'Ente Previdenziale decida di interrompere i servizi alla scadenza del 31/12/2018 o di proseguirli per un periodo inferiore al termine ipotizzato del 30/06/2021, cesserà automaticamente il contratto in essere con il coprogettista individuato a mezzo della presente procedura. In tale ipotesi il coprogettista non potrà richiedere alcun compenso ulteriore rispetto a quello maturato per i servizi ad allora correttamente eseguiti; non sarà inoltre riconosciuto al coprogettista alcun rimborso, ulteriore al corrispettivo come sopra definito, a qualunque titolo richiesto, ivi compreso il risarcimento danni.

3. Analogamente, qualora l'eventuale nuovo bando INPS per Home care dovesse prevedere

una scadenza oltre il 30/06/2021, il Comune di Spoleto, si riserva la facoltà di affidare al coprogettista risultato affidatario della presente procedura, ulteriori servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi per un periodo massimo pari alla durata dell'affidamento in essere.

4. Il Comune di Spoleto intende quindi individuare fin d'ora di un partner qualificato per la realizzazione del progetto anche successivamente all'attuale scadenza prevista del 31/12/2018, nell'eventualità di una sua proroga o dell'emanazione di un nuovo bando INPS.

Si sottolinea che, nell'eventualità di emanazione di nuovo bando da parte dell'INPS e della necessità di rivedere la programmazione e le modalità di organizzazione delle attività specifiche, i tempi per la revisione della co-progettazione saranno dettati dalla tempistica definita da INPS.

5. Si evidenzia, infine, che a seguito della eventuale emanazione di un nuovo bando da parte dell'INPS, potrebbe modificarsi l'ambito territoriale di prestazione dei servizi, con una riduzione dello stesso alla sola zona sociale 9.

Art. 3 - VALORE PRESUNTO DELL'AFFIDAMENTO

1. Il Comune di Spoleto, firmatario dell'Accordo di programma stipulato con la Direzione regionale INPS per la realizzazione dell'iniziativa Home Care Premium sul territorio delle Zone sociali 9 e 6, mette a disposizione un budget complessivo presunto pari ad € 937.587,24 (iva esclusa), come meglio dettagliato alla tabella seguente:

Tipologia di attività	Stima costo mensile (calcolato sulla base delle attività svolte a marzo 2018, iva esclusa)	Stima costo triennale (iva esclusa)
Prestazioni integrative	€ 21.282,19	€ 766.158,84
Attività gestionali	€ 4.761,90	€ 171.428,40
Oneri relativi alla sicurezza	€ 0,00	€ 0,00
TOTALE	€ 26.044,09	€ 937.587,24

2. Costituiscono fonti di finanziamento dell'importo suindicato i seguenti fondi: Trasferimenti INPS, vincolati alla realizzazione dell'iniziativa Home Care Premium.

3. Il soggetto co-progettante selezionato dovrà impegnarsi a cofinanziare l'organizzazione e la gestione dell'iniziativa HOME CARE PREMIUM, da effettuarsi in termini di partnership tra il Comune di Spoleto, firmatario per i Comuni delle Zone sociali n. 9 e 6 dell'Accordo di programma con l'INPS, con risorse monetarie (proprie o autonomamente reperite) e/o non monetarie (immobili, beni strumentali, risorse umane, etc.) pari ad una quota minima del 1,5% del budget di cui al precedente comma 1 a valere sui trasferimenti INPS al Comune di Spoleto per la realizzazione di Home Care Premium.

Si sottolinea che il cofinanziamento potrà riguardare **ESCLUSIVAMENTE** le "Attività gestionali" così come descritte nelle Linee guida, e che saranno ammessi solamente beni immobili e mobili ritenuti funzionali al perseguimento degli obiettivi del progetto.

4. In sede di valutazione del piano finanziario verrà assegnato, con le modalità indicate al successivo art. 11, un punteggio alla quota di co-finanziamento aggiuntivo rispetto alla quota minima del 1,5%, fino ad un massimo del 3%, messo ad ulteriore disposizione dal soggetto concorrente.

5. La quota di co-finanziamento dovrà essere quantificata indicando il corrispondente valore in denaro delle singole risorse messe a disposizione (es. risorse finanziarie, risorse umane con esclusione del volontariato, risorse derivanti da collaborazioni o supporto economico di

altri soggetti o rete territoriali, beni mobili ed immobili), da evidenziare nel piano di finanziamento di cui al punto 10 del presente avviso.

6. I Comuni facenti parte della Zona sociale n. 9 si riservano di diminuire, ampliare o integrare i servizi e gli interventi negli ambiti di co-progettazione, in funzione delle numero dei beneficiari di competenza e delle eventuali modifiche introdotte dall'INPS all'iniziativa Home Care Premium. In tali casi l'importo di cofinanziamento sarà conseguentemente riproporzionato.

7. L'erogazione del corrispettivo, su presentazione di apposita fattura, avverrà previa verifica dell'effettivo espletamento delle attività e del raggiungimento degli obiettivi e dei risultati di cui al progetto definitivo di co-progettazione.

Art. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO

1. Al termine di ogni mese l'Affidatario trasmette al responsabile del procedimento il riepilogo quali-quantitativo delle prestazioni eseguite nelle modalità definite in sede di co-progettazione.

2. Il Responsabile del procedimento, esperiti i necessari controlli e verificata la regolarità dei rendiconti mensili, ovvero segnalate eventuali incongruenze, vista i rendiconti e autorizza l'emissione delle relative fatture/ricevute.

3. Ricevuta l'autorizzazione, l'Affidatario emette fatture/ricevute, specificando e documentando il dettaglio delle prestazioni eseguite.

4. In caso di contestazioni sulla coerenza e correttezza del rendiconto, l'Affidatario potrà essere comunque autorizzato ad emettere fattura in relazione alle prestazioni rispetto alle quali sia riconosciuta la correttezza del rendiconto, salvo eventuale conguaglio.

5. Il pagamento avviene a mezzo di bonifico bancario, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione delle fatture/ricevute. Le spese di bonifico sono a carico dell'Affidatario.

6. In se di coprogettazione verranno anche definite le modalità di rendicontazione e controllo dell'effettiva spesa relativa al cofinanziamento.

ART. 5 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1 L'Affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. L'Affidatario o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al Comune di Spoleto e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Perugia.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice CIG: 749910378F.

Art. 6 - RISPETTO DEL D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

1. L'Affidatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008.

2. L'Affidatario deve ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti idonei e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e deve adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Art. 7 - PERSONALE

1. Tutto il personale impiegato deve essere a conoscenza delle modalità di esecuzione dei servizi descritti nel contratto. L'Affidatario si impegna a garantire per i propri operatori l'idoneità professionale e personale alle tipologie di servizio oggetto di affidamento e la predisposizione al lavoro di squadra.

2. L'Affidatario si impegna a mantenere per il periodo della durata contrattuale, per quanto più possibile, il medesimo personale per garantire la continuità nei rapporti con gli utenti.

3. La professionalità del personale coinvolto è un requisito centrale per la qualità dei servizi alla persona, in particolar modo quando questi sono rivolti a persone non-autosufficienti ed alle famiglie che se ne prendono cura.

Le funzioni di coordinamento sono garantite da referenti della Direzione Servizi alla Persona del Comune di Spoleto, firmatario dell'Accordo di programma con l'INPS.

4. Per il coprogettante, il coordinatore del progetto:

- a) dovrà essere in possesso di laurea o di comprovata competenza ed esperienza di tipo gestionale, almeno triennale, nel settore oggetto del presente avviso;
- b) dovrà provvedere al monitoraggio e alla verifica dell'andamento delle attività e alla predisposizione dei report periodici da trasmettere all'Amministrazione;
- c) dovrà partecipare agli incontri periodici del gruppo di co-progettazione costituito dai referenti comunali e dai referenti del coprogettante.

5. Il soggetto che verrà selezionato al termine della presente procedura dovrà presentare, prima della firma della convenzione/accordo di collaborazione, i *curricula* del personale. Il personale dovrà possedere tutte le professionalità individuate nel progetto finale e necessarie per lo svolgimento di tutte le azioni nello stesso previste. Tali *curricula* saranno valutati dal Comune che potrà, eventualmente, anche dichiararli inadeguati e chiedere la sostituzione del relativo personale.

Il Comune può chiedere la sostituzione del personale ritenuto non idoneo alle mansioni cui è preposto o che non mantenga un comportamento corretto.

6. Le attività definite nella convenzione, che verrà stipulata al termine della procedura di co-progettazione, devono essere svolti nel rispetto delle persone, dei fondamentali principi di tutela della privacy, nel sostegno alle necessità dell'individuo, concorrendo a fornire risposta ai bisogni da questo espressi.

7. Gli operatori devono tenere un comportamento improntato alla massima correttezza, educazione, collaborazione e professionalità.

Gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Codice di Comportamento del dipendenti pubblici) ai sensi dell'art. 2 del medesimo decreto, si applicano, per quanto compatibili, al personale dipendente e ai collaboratori a qualsiasi titolo del soggetto coprogettante.

8. Devono essere contenute al massimo la rotazione e l'alternanza dei singoli operatori: allo scopo vanno individuate strategie organizzative che garantiscano addetti in grado di perseguire gli obiettivi e i risultati attesi fornendo continuità negli interventi.

9. Il soggetto selezionato è obbligato al rispetto del contratto collettivo di lavoro e delle normative previdenziali, assicurative e infortunistiche nei confronti del personale dipendente.

10. Sono a carico del soggetto concorrente tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previsti per la gestione del personale, nonché tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio.

Dovrà essere rispettata la legislazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Al fine di promuovere il "lavoro dignitoso" il soggetto selezionato dovrà garantire il dialogo sociale, l'osservanza del principio di parità di trattamento tra uomini e donne, tra cui il principio della parità di retribuzione per il lavoro di uguale valore e la promozione della parità di genere, l'osservanza del principio di non discriminazione.

11. Ai sensi dell'art. 4 del Protocollo di Legalità l'Affidatario dovrà comunicare tempestivamente al Comune di Spoleto ogni eventuale variazione dei dati riportati nelle visure camerali proprie e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la stipula del contratto relativa ai soggetti che hanno la rappresentanza legale e/o l'amministrazione dell'impresa e al direttore tecnico.

Art. 8 – TUTELA DELLA PRIVACY

1. E' fatto divieto all'Affidatario ed al personale da questi impiegato di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento delle attività oggetto del presente affidamento per fini

diversi da quelli inerenti l'attività stessa. Il trattamento dei dati personali deve avvenire nel rispetto delle norme del D.L.vo 196/2003 e successive modificazioni.

Art. 9 - ONERI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

1. Sono posti a carico dell'Affidatario i seguenti oneri:

- a) corrispondere al personale impiegato un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto dovuto per legge;
- b) assumere a proprio carico tutti gli oneri inerenti l'assicurazione sugli infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dalle norme contenute nel contratto collettivo Nazionale di lavoro della categoria ed accordi integrativi;
- c) provvedere alla sostituzione - entro il termine comunicato dal RUP - di quegli operatori che l'Amministrazione Comunale ritenesse non idonei ad un lavoro di contatto con i beneficiari del servizio, o che mostrino modalità di lavoro non rispettose dello spirito di squadra e di collaborazione, nonché di quegli operatori che dovessero compiere azioni di estrema gravità;
- d) fornire adeguata istruzione al personale addetto, nonché agli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro, ed informare lo stesso sull'adozione di particolari misure di sicurezza per lo svolgimento dei lavori, secondo le prescrizioni di legge;
- e) stipulare a propria cura e spese polizza assicurativa infortuni per gli operatori impiegati e polizza di responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose per tutta la durata dell'affidamento, con massimale minimo pari a € 3.000.000,00 (tremilioni/00). Copia di tale polizza deve essere consegnata al Comune alla data di stipula del contratto, sollevando così l'Amministrazione Comunale da ogni obbligo al riguardo; l'Affidatario è l'unico responsabile di ogni danno arrecato a cose o persone nell'esecuzione del servizio oggetto di affidamento, mantenendo indenne ed esonerato il Comune di Spoleto ed i Comuni delle zone sociali 6 e 9.

Art. 10 ADEGUAMENTO DEI PREZZI

1. Considerata la durata contrattuale non si effettuerà alcun adeguamento prezzi, salvi modifiche dei massimali orari riconoscibili per le singole prestazioni, eventualmente stabiliti da INPS.

Art. 11 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL SERVIZIO

1. Il RUP procederà periodicamente alla verifica della regolare esecuzione delle prestazioni, accertando che le attività eseguite siano conformi ai documenti contrattuali. In particolare il RUP accerterà che il servizio sia stato eseguito a regola d'arte, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto e della normativa di settore in quanto applicabile.
2. In caso di esito negativo della verifica, il RUP ne darà comunicazione al Responsabile del Procedimento; quest'ultimo invierà apposita nota tramite posta elettronica certificata all'Affidatario il quale sarà tenuto a rendere le prestazioni contestate nelle modalità contrattualmente previste, entro il termine eventualmente ivi indicato, ferma restando l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 12.
3. Qualora il RUP riscontri comportamenti non idonei da parte del personale addetto nei confronti dell'utenza chiede all'Affidatario di provvedere alla sostituzione del personale entro 15 giorni dalla segnalazione della non idoneità;
4. Qualora il RUP rilevi comportamenti o azioni da parte del personale addetto di estrema gravità che costituiscano pericolo per gli utenti dei servizi o siano palesemente in contraddizione con le finalità del servizio, dispone l'immediato allontanamento dell'operatore e fissa il termine massimo di 5 giorni entro il quale l'Affidatario deve provvedere alla sostituzione.

Art. 12 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Il servizio deve essere svolto con le modalità previste dal progetto definitivo.

2. Nel caso in cui l'INPS applichi al Comune di Spoleto le penali di cui all'art. 6 c.4 dell'Accordo di Programma stipulato tra Comune ed INPS, e la causa dell'inadempimento sia imputabile all'Affidatario, la/e medesima penale/i verrà applicata all'Affidatario medesimo.
3. Per ogni altra inottemperanza agli obblighi contrattuali verrà applicata una penale, per ogni evento o per ogni giorno di inadempimento, da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00.
4. La contestazione dell'addebito, a firma del Dirigente, viene inviata tramite PEC all'Affidatario, invitando lo stesso a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di 3 giorni naturali e consecutivi, ovvero entro massimo 12 ore per le contestazioni ritenute dal RUP afferenti a servizi che non possono essere ritardati. Qualora l'Affidatario non controdeduca nel termine assegnato oppure fornisca elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata la relativa penale. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
5. Le penalità a carico dell'Affidatario sono prelevate dalle competenze ad esso spettanti, facendo salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno. In assenza di corrispettivi utili o incapienza degli stessi, l'importo delle penalità può altresì essere detratto dalla cauzione definitiva di cui al successivo art. 16.

Art. 13 – DIVIETO DI SUBAFFIDAMENTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

1. Vista la particolare natura del servizio, non è consentito il subaffidamento delle attività oggetto di affidamento.
2. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma.

Art. 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all'Affidatario. In tale ipotesi il RUP formulerà, per iscritto, la contestazione degli addebiti all'Affidatario, assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ovvero un termine inferiore in funzione della gravità, per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Affidatario abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali e salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Affidatario a mezzo PEC.
2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:
 - a) fallimento dell'Affidatario;
 - b) mancato rispetto delle norme del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165", nonché del codice di comportamento integrativo del Comune di Spoleto approvato con D.G.C. n. 45 del 02.03.2017;
 - c) subaffidamento;
 - d) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3 legge 13 agosto 2010, n. 136;
 - e) nelle ipotesi previste dalla legge;
 - f) Ai sensi del protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara, sottoscritto tra la

Prefettura di Perugia e il Comune di Spoleto il 15/07/2016, il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi: – qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse; – grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale; – qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

3. In caso di risoluzione del contratto il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei servizi oggetto di gara. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

4. Nel caso di risoluzione del contratto l'Affidatario ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 16.

5. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'Affidatario, salvo l'eventuale danno ulteriore.

Art 15 - REVOCA

1. L'affidamento può essere revocato in qualsiasi momento con decisione motivata e ad insindacabile giudizio dell'amministrazione quando vengano a mancare i presupposti di pubblico interesse che hanno determinato la procedura comparativa o per l'intervenire di sopravvenuti motivi di pubblico interesse alla cessazione.

Art. 16 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l'applicazione di penali, l'Affidatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell'avvio dell'esecuzione in pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva di cui all'art. 103 del decreto legislativo 50/2016 d'importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.

2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.

3. In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10

giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione. Qualora non vi provveda, la reintegrazione sarà effettuata a valere sull'importo del corrispettivo spettante all'Affidatario.

4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune di Spoleto, che si riserva la facoltà di procedere con il secondo in graduatoria.

5. La cauzione sarà svincolata al termine del regolare svolgimento dei servizi.

Art. 17 - FORMA DI MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTÀ

1. Il rapporto tra il Comune di Spoleto e l'Affidatario selezionato si perfeziona con la stipulazione del contratto in forma pubblico amministrativa. La stipula del contratto è subordinata all'avvenuta costituzione della cauzione definitiva ed al versamento delle spese contrattuali.

2. Ai sensi del Protocollo di Legalità, la sottoscrizione del contratto effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, è sottoposta sotto condizione risolutiva; si procederà allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

Art. 18 - SPESE CONTRATTUALI

1. Le spese contrattuali inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico dell'Affidatario.

Art. 19 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

In data 15/07/2016 è stato sottoscritto il Protocollo d'intesa per la Legalità e la Prevenzione dei Tentativi di Infiltrazione Criminale tra la Prefettura di Perugia e il Comune Di Spoleto.

In attuazione del Protocollo di cui sopra, il Comune, prima di procedere alla stipula del contratto, comunicherà tempestivamente alla Prefettura il nominativo dell'Affidatario, ai fini del rilascio delle informazioni di cui agli artt. 91 e 94 del D. Lgs. 159/2011.

L'eventuale sottoscrizione del contratto effettuata prima dell'acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011, è sottoposta a condizione risolutiva; si procederà alla revoca dell'affidamento e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive.

Come previsto dal suddetto Protocollo, di seguito si riportano le clausole contrattuali che saranno riportate nel contratto e che costituiranno oggetto di specifica sottoscrizione:

- Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 15/07/2016 con la Prefettura di Perugia e che qui si intendono integralmente trascritte, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

- Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a comunicare al Comune di Spoleto l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) del Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

- Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali).

- Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

- Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.

Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'Amministrazione, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

- Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

- Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

- Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.;

- Clausola n. 9

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p..

Art. 20 – CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, rubricato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici 2017-2019," a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dell'art. 32 del piano triennale di

prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto – sezione III Codice di Comportamento -, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con D.G.C. n.45 del 02.03.2017, ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e in applicazione della Legge 06.11.2012 n. 190, l'Affidatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato sono da intendersi qui integralmente trascritti e, per l'effetto, da considerarsi parte integrante dello stesso – poichè consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Spoleto.

Art. 21 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione e/o interpretazione del contratto, di cui al presente capitolato è competente il foro di Spoleto.

Allegati:

- Protocollo di legalità

Il Dirigente
Dina Bugiantelli